STUDIO DE MARCO

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 24 novembre 2026

**Oggetto: Il riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici**

Gli enti ecclesiastici rappresentano una realtà di particolare rilevanza nell'ordinamento italiano e svolgono attività che spaziano dall'esercizio del culto e dalla formazione religiosa fino a iniziative di carattere assistenziale, educativo, culturale e solidaristico.

Per operare nell'ordinamento statale come autonomi centri di imputazione di diritti e obblighi, tali organismi, costituiti secondo il diritto canonico, devono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili. Il relativo procedimento richiede il rispetto di specifici presupposti e condizioni, disciplinati principalmente dalla Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dal relativo regolamento di esecuzione.

La presente informativa intende approfondire il quadro normativo di riferimento, le categorie di enti riconoscibili, i requisiti richiesti, le modalità operative per ottenere il riconoscimento e i principali effetti che ne derivano, soffermandosi anche sugli obblighi amministrativi, contabili e fiscali connessi alla gestione dell'ente successivamente all'acquisizione della personalità giuridica.

* * * * * * * * *

La presente informativa sulle recenti novità, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: **https://www.studiodemarco.net/notizie/**

* * * * * * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Cordiali saluti.

*dott. Francesco Careri*

Via Giuseppe Avezzana, n. 6
00195 Roma (RM)
**Tel** +39 06.37.35.17.26
**Fax** +39 06.37.35.32.75
**Web** www.studiodemarco.net
**Mail** studiodemarco@studiodemarco.net
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

## 1. INTRODUZIONE: GLI ENTI ECCLESIASTICI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Gli enti ecclesiastici costituiscono una componente rilevante del sistema istituzionale e sociale italiano. Attraverso la propria attività contribuiscono all'organizzazione della vita religiosa, alla diffusione della fede, alla formazione spirituale e culturale e, in numerosi casi, allo svolgimento di iniziative di carattere assistenziale, educativo e solidaristico.

Dal punto di vista giuridico, tali organismi presentano caratteristiche peculiari, derivanti dalla contemporanea rilevanza di due distinti ordinamenti: quello canonico, nell'ambito del quale l'ente viene costituito, organizzato e disciplinato, e quello civile, che ne regola il riconoscimento e gli effetti giuridici nei confronti dello Stato e dei terzi.

La costituzione di un ente secondo le disposizioni del diritto canonico non determina automaticamente l'acquisizione della personalità giuridica nell'ordinamento italiano. Perché l'organismo possa essere riconosciuto come soggetto di diritto anche nell'ordinamento statale, è necessario il completamento dello specifico procedimento previsto dalla legislazione italiana.

Il riconoscimento civile attribuisce all'ente una soggettività giuridica autonoma, consentendogli di essere titolare di rapporti giuridici, possedere un patrimonio, stipulare contratti, assumere obbligazioni e agire in giudizio attraverso i propri rappresentanti.

La disciplina presenta, pertanto, rilevanti implicazioni non soltanto sotto il profilo ecclesiastico e amministrativo, ma anche in materia civilistica, patrimoniale, contabile e tributaria. La corretta gestione di questi organismi richiede una conoscenza coordinata delle disposizioni canoniche e delle norme statali, soprattutto con riferimento alla costituzione dell'ente, alla rappresentanza, agli atti di amministrazione e agli adempimenti successivi al riconoscimento.

## 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici trova il proprio fondamento nel sistema di relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, delineato dall'articolo 7 della Costituzione e dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984.

L'Accordo, ratificato ed eseguito con Legge 25 marzo 1985, n. 121, ha ridefinito i rapporti tra i due ordinamenti, riconoscendo la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine.

In particolare, l'articolo 7 dell'Accordo disciplina il riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, stabilendo che lo Stato riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, che abbiano finalità di religione o di culto. La stessa disposizione prevede che le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici siano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Le norme sugli enti e beni ecclesiastici sono state approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, reso esecutivo con Legge 20 maggio 1985, n. 206, e tradotte nella Legge 20 maggio 1985, n. 222, che costituisce ancora oggi il riferimento fondamentale in materia.

La legge disciplina, tra l'altro:

- ✓ i requisiti necessari per il riconoscimento civile;
- ✓ le diverse categorie di enti ecclesiastici riconoscibili;
- ✓ l'accertamento del fine di religione o di culto;
- ✓ le condizioni specifiche previste per alcune tipologie di organismi;
- ✓ gli effetti del riconoscimento sulla capacità giuridica e patrimoniale;
- ✓ gli obblighi di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche;
- ✓ le modificazioni sostanziali, la soppressione e l'estinzione degli enti.

Il quadro normativo è completato dal D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, recante il regolamento di esecuzione della Legge n. 222/1985, modificato dal D.P.R. 1° settembre 1999, n. 337, che disciplina gli aspetti procedurali

e documentali del riconoscimento.
Il testo originario della Legge n. 222/1985 prevedeva il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. Per effetto dei successivi interventi di semplificazione (Legge 12 gennaio 1991, n. 13, e Legge 15 maggio 1997, n. 127), il provvedimento è oggi adottato con decreto del Ministro dell'Interno e il parere del Consiglio di Stato non è più obbligatorio.
La procedura attualmente seguita prevede pertanto l'istruttoria della Prefettura territorialmente competente e l'adozione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'Interno.

## 3. LA NATURA GIURIDICA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Per comprendere correttamente il procedimento di riconoscimento è necessario distinguere tre profili: l'esistenza canonica dell'ente, il riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento civile e la sua iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

### *3.1 L'esistenza nell'ordinamento canonico*

L'ente ecclesiastico nasce nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa cattolica attraverso un atto di costituzione o di approvazione dell'autorità ecclesiastica competente.
La costituzione canonica attribuisce all'organismo la posizione giuridica prevista dal diritto della Chiesa e ne determina la natura, le finalità, l'organizzazione e le modalità di amministrazione.
Il riferimento principale è rappresentato dal Codice di diritto canonico, in particolare dai canoni 113 e seguenti, che disciplinano le persone giuridiche nell'ordinamento ecclesiastico. Le persone giuridiche canoniche possono essere costituite dalla stessa disposizione del diritto oppure mediante un decreto dell'autorità ecclesiastica competente.
L'atto di erezione canonica assume particolare rilevanza anche nel procedimento civile, poiché costituisce uno dei documenti attraverso i quali viene dimostrata l'esistenza dell'ente e la sua riconducibilità all'ordinamento ecclesiastico.

### *3.2 Il riconoscimento nell'ordinamento civile*

L'esistenza canonica non equivale al riconoscimento civile. L'ente, pur essendo validamente costituito nell'ordinamento ecclesiastico, deve ottenere uno specifico provvedimento statale affinché possa acquisire la personalità giuridica agli effetti civili.
Il riconoscimento rappresenta il momento in cui l'organismo religioso viene considerato dall'ordinamento italiano come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 222/1985, gli enti che ottengono la personalità giuridica assumono la qualifica di "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti".
La disciplina speciale della Legge n. 222/1985 consente di riconoscere civilmente organismi già costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, purché risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa.

### *3.3 L'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche*

Il riconoscimento deve essere accompagnato dagli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 5 della Legge n. 222/1985. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura competente.
Nel Registro devono risultare le informazioni relative all'ente, comprese le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza.
L'iscrizione assume una funzione essenziale nei rapporti con i terzi, consentendo di rendere conoscibili gli elementi identificativi dell'organismo e i soggetti legittimati ad agire in suo nome. È quindi necessario mantenere aggiornate le informazioni registrate, soprattutto quando intervengono modifiche relative alla denominazione, alla sede, agli organi amministrativi o ai poteri di rappresentanza.

* * * * * * * * *

## 4. QUALI ENTI POSSONO OTTENERE IL RICONOSCIMENTO CIVILE?

L'articolo 1 della Legge n. 222/1985 individua i requisiti generali per il riconoscimento: costituzione o approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, sede in Italia e fine di religione o di culto. La normativa disciplina diverse tipologie di enti, prevedendo per alcune categorie requisiti specifici.

### *4.1 Diocesi e circoscrizioni ecclesiastiche*

Le diocesi costituiscono articolazioni fondamentali dell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica e fanno parte della sua costituzione gerarchica.

L'articolo 29 della Legge n. 222/1985 disciplina l'acquisto della personalità giuridica civile delle diocesi, la cui sede e denominazione sono determinate dall'autorità ecclesiastica. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

### *4.2 Parrocchie*

Le parrocchie rappresentano una delle principali forme di organizzazione territoriale della Chiesa cattolica.

Anche per le parrocchie l'acquisto della personalità giuridica civile è disciplinato dall'articolo 29 della Legge n. 222/1985 e avviene con decreto del Ministro dell'Interno. L'articolo 30 prevede inoltre che, con l'acquisto della personalità giuridica da parte della parrocchia, si estingua quella della chiesa parrocchiale, il cui patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia.

La parrocchia, una volta riconosciuta civilmente, diviene un soggetto giuridico autonomo rispetto alla diocesi e alle altre articolazioni ecclesiastiche. Può quindi essere titolare di beni, stipulare contratti e assumere obbligazioni attraverso i propri rappresentanti.

### *4.3 Istituti religiosi e istituti secolari*

Gli istituti religiosi sono organismi costituiti nell'ordinamento canonico attraverso i quali i membri conducono una particolare forma di vita consacrata.

L'articolo 7 della Legge n. 222/1985 stabilisce che gli istituti religiosi non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia; le relative province italiane possono essere riconosciute a specifiche condizioni di operatività e rappresentanza in Italia.

L'articolo 8 prevede inoltre che gli istituti religiosi di diritto diocesano possano essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

Agli istituti religiosi sono assimilati, nella prassi amministrativa del Ministero dell'Interno, gli istituti secolari.

### *4.4 Società di vita apostolica*

Le società di vita apostolica sono organismi ecclesiastici caratterizzati da una particolare forma di vita comunitaria e dall'esercizio di specifiche attività apostoliche.

Anche per esse l'articolo 7 della Legge n. 222/1985 richiede la sede principale in Italia. L'articolo 9 subordina il riconoscimento all'assenso della Santa Sede e alla condizione che l'organismo non abbia carattere locale.

### *4.5 Associazioni pubbliche di fedeli*

Le associazioni pubbliche di fedeli sono erette dall'autorità ecclesiastica competente per il perseguimento di finalità religiose, spirituali e apostoliche. La loro costituzione e il loro funzionamento sono disciplinati dai canoni 298 e seguenti del Codice di diritto canonico e, in particolare, dai canoni 312-320.

Il riconoscimento civile delle associazioni pubbliche di fedeli è disciplinato dall'articolo 9 della Legge n. 222/1985, che lo subordina all'assenso della Santa Sede e alla condizione che l'associazione non abbia carattere locale.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possono essere riconosciute ai sensi dell'articolo 9 possono invece ottenere la personalità giuridica secondo le disposizioni del codice civile (articolo 10). In tal caso restano in tutto regolate dalle leggi civili, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

### *4.6 Chiese*

Le chiese costituiscono una specifica categoria di enti ecclesiastici riconoscibili civilmente. L'articolo 11 della Legge n. 222/1985 ne subordina il riconoscimento a tre requisiti:

- ✓ l'apertura al culto pubblico;
- ✓ la non annessione ad altro ente ecclesiastico;
- ✓ la sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.

Il riconoscimento presuppone quindi che la chiesa presenti una propria autonomia giuridica e organizzativa rispetto ad altri enti ecclesiastici e disponga di risorse adeguate.

### *4.7 Fondazioni di culto*

Le fondazioni di culto sono organismi costituiti per il perseguimento di specifiche finalità religiose, generalmente attraverso la destinazione di un patrimonio a uno scopo determinato.

L'articolo 12 della Legge n. 222/1985 stabilisce che il riconoscimento può essere concesso quando risultino:

- ✓ la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini;
- ✓ la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

La disponibilità di risorse economiche adeguate rappresenta quindi un elemento centrale per la valutazione amministrativa. Non è sufficiente una dichiarazione generica relativa alla finalità religiosa: occorre dimostrare che il patrimonio e le risorse disponibili siano concretamente idonei a sostenere l'attività programmata.

* * * * * * * * *



## 5. IL REQUISITO DEL FINE DI RELIGIONE O DI CULTO

Il fine di religione o di culto rappresenta uno degli elementi centrali del procedimento di riconoscimento.
L'articolo 2 della Legge n. 222/1985 stabilisce che sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per queste categorie la finalità religiosa è riconosciuta dalla legge in ragione della loro natura e collocazione nell'organizzazione ecclesiastica.
Per gli altri organismi, invece, il requisito deve essere accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16. L'accertamento è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

### *5.1 La distinzione tra attività religiose e attività diverse*

Un importante riferimento è costituito dall'articolo 16 della Legge n. 222/1985, che distingue, agli effetti delle leggi civili, le attività di religione o di culto dalle altre attività svolte dagli enti ecclesiastici.
Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette:

- ✓ all'esercizio del culto e alla cura delle anime;
- ✓ alla formazione del clero e dei religiosi;
- ✓ a scopi missionari;
- ✓ alla catechesi;
- ✓ all'educazione cristiana.

Sono invece considerate attività diverse quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
La distinzione ha particolare importanza perché consente di individuare la natura delle attività svolte dall'ente e di valutarne le conseguenze sotto il profilo civilistico e tributario.
Lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto non determina automaticamente la perdita della natura ecclesiastica dell'organismo. L'articolo 15 della stessa legge consente infatti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di svolgere anche attività differenti da quelle religiose, alle condizioni previste dall'Accordo del 18 febbraio 1984. La distinzione tra le diverse attività deve tuttavia essere mantenuta anche nella gestione amministrativa e contabile.

## 6. I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento civile non deriva automaticamente dalla sola esistenza canonica dell'ente. La domanda deve dimostrare la sussistenza delle condizioni generali e degli eventuali requisiti specifici previsti per la categoria di appartenenza.

### *6.1 Costituzione o approvazione ecclesiastica*

Il primo requisito riguarda la costituzione o l'approvazione dell'ente da parte dell'autorità ecclesiastica competente. La documentazione deve consentire di verificare l'effettiva esistenza dell'organismo nell'ordinamento canonico e la legittimità della sua costituzione. A tale scopo assume particolare rilevanza il decreto di erezione canonica o il provvedimento di approvazione.

### *6.2 Sede nel territorio italiano*

L'ente deve avere sede in Italia. Per alcune categorie sono previsti requisiti ulteriori: l'articolo 7 della Legge n. 222/1985 stabilisce specifiche condizioni per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica, con riferimento alla sede principale in Italia e alla rappresentanza delle province italiane.
La verifica della sede è importante anche per individuare la Prefettura territorialmente competente per l'istruttoria.

### *6.3 Finalità di religione o di culto*

Come già evidenziato, il fine religioso deve essere costitutivo ed essenziale per l'ente, secondo le condizioni previste dall'articolo 2. Quando la finalità non è presunta dalla legge, occorre predisporre una documentazione idonea a dimostrare la natura e le attività dell'organismo.

### *6.4 Adeguatezza dei mezzi economici*

Per alcune categorie di enti, la disponibilità di risorse economiche adeguate costituisce un requisito specifico. La valutazione riguarda la possibilità concreta di sostenere le attività e perseguire stabilmente le finalità dichiarate.

Non si tratta necessariamente di dimostrare la disponibilità di un patrimonio elevato, ma di documentare la presenza di mezzi proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'organismo.

La verifica assume particolare importanza per le chiese, per le quali l'articolo 11 richiede la sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura, per le fondazioni di culto, per le quali l'articolo 12 richiede la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini, e per gli istituti religiosi di diritto diocesano, in relazione alle garanzie di stabilità richieste dall'articolo 8.

## 7. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento della personalità giuridica civile è disposto con decreto del Ministro dell'Interno. La procedura è disciplinata dalla Legge n. 222/1985 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 33/1987.

La domanda è diretta al Ministro dell'Interno ed è presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla sede dell'ente, alla quale è affidata l'istruttoria.

### *7.1 Presentazione della domanda*

Il procedimento prende avvio con la presentazione di un'apposita istanza. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 222/1985, la domanda può essere presentata:

- ✓ dal soggetto che rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente;
- ✓ dalla stessa autorità ecclesiastica competente.

La domanda deve indicare la denominazione, la natura, i fini e la sede dell'ente, nonché il soggetto legittimato alla rappresentanza. L'atto di assenso può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

### *7.2 L'istruttoria della Prefettura*

La Prefettura svolge un'attività di verifica della documentazione e dei requisiti richiesti dalla normativa. L'articolo 4 del D.P.R. n. 33/1987 attribuisce al Prefetto il compito di istruire la domanda e acquisire, ove necessario, ulteriori elementi informativi, anche presso enti o organi di altre province.

L'attività istruttoria è finalizzata a verificare:

- ✓ l'effettiva esistenza dell'ente nell'ordinamento canonico;
- ✓ la natura e la tipologia dell'organismo;
- ✓ la presenza della sede in Italia;
- ✓ la sussistenza del fine di religione o di culto;
- ✓ il possesso degli eventuali requisiti specifici;
- ✓ la completezza della documentazione presentata.

Al termine dell'istruttoria, il Prefetto trasmette gli atti, con il proprio parere, al Ministero dell'Interno, informando gli interessati dell'avvenuto inoltro.

### *7.3 Il decreto ministeriale*

La fase conclusiva è rappresentata dall'adozione del decreto di riconoscimento. In caso di esito positivo, il Ministero dell'Interno adotta il provvedimento che attribuisce all'ente la personalità giuridica agli effetti civili. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha presentato la domanda o ha dato l'assenso.

Qualora non risultino soddisfatti i presupposti normativi, l'Amministrazione adotta un provvedimento di diniego, anch'esso comunicato agli interessati. Contro il diniego è ammessa tutela davanti agli organi della giustizia amministrativa, secondo le regole generali applicabili.

## 8. LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione richiesta varia in relazione alla natura dell'ente e alla specifica fattispecie di riconoscimento. Il D.P.R. n. 33/1987, in particolare agli articoli 2 e 3, disciplina gli elementi documentali necessari per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In via generale, il fascicolo amministrativo deve consentire di ricostruire l'identità dell'ente, la sua origine canonica, le finalità perseguite e le risorse disponibili.

### *8.1 Documentazione generale*

La domanda deve essere accompagnata, secondo il caso concreto, da:

- ✓ istanza sottoscritta dal legale rappresentante o dall'autorità ecclesiastica competente;
- ✓ decreto di erezione canonica o provvedimento di approvazione;
- ✓ assenso dell'autorità ecclesiastica competente, quando necessario;
- ✓ documentazione relativa alla denominazione e alla sede;
- ✓ indicazione del legale rappresentante e dei relativi poteri;
- ✓ statuto o altro documento relativo alle norme di funzionamento, ove previsto;
- ✓ relazione illustrativa delle finalità e delle attività dell'ente;
- ✓ documentazione relativa ai mezzi economici e patrimoniali, quando richiesta.

### *8.2 Documentazione specifica*

Per alcune categorie la normativa richiede ulteriori documenti:

- ✓ per gli istituti religiosi di diritto diocesano, una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio, o nel minor periodo di esistenza dell'ente;
- ✓ per le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli, una relazione sulla diffusione dell'organismo e sulle attività svolte;
- ✓ per le fondazioni di culto, la documentazione relativa alla sufficienza dei mezzi destinati al perseguimento delle finalità e alla rispondenza alle esigenze religiose della popolazione;
- ✓ per le chiese, la documentazione relativa ai requisiti dell'articolo 11 della Legge n. 222/1985: apertura al culto pubblico, non annessione ad altro ente ecclesiastico e sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.

Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 11 e 12 della legge può essere documentato anche mediante attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente.

La documentazione deve essere predisposta con particolare attenzione, poiché eventuali carenze possono determinare richieste di integrazione e rallentamenti dell'istruttoria.

## 9. GLI EFFETTI CIVILI DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento attribuisce all'ente la personalità giuridica nell'ordinamento statale e determina il riconoscimento della sua autonoma soggettività. L'organismo diviene un soggetto distinto dalle persone fisiche che ne curano l'amministrazione e la rappresentanza.

Le conseguenze riguardano principalmente la capacità patrimoniale, negoziale, processuale e la responsabilità per le obbligazioni assunte.

### *9.1 Autonomia patrimoniale*

Uno degli effetti più importanti del riconoscimento è la possibilità per l'ente di essere titolare di un patrimonio proprio. I beni appartenenti all'organismo sono giuridicamente distinti da quelli personali dei soggetti che ne esercitano la rappresentanza.

L'ente può quindi acquistare beni mobili e immobili, ricevere donazioni, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni e gestire autonomamente le proprie risorse. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 222/1985, agli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

### *9.2 Capacità negoziale*

L'ente civilmente riconosciuto può partecipare ai rapporti giuridici attraverso i propri organi di rappresentanza. Può, ad esempio:

- ✓ stipulare contratti di locazione;
- ✓ acquistare e vendere beni;
- ✓ aprire e gestire rapporti bancari;
- ✓ assumere obbligazioni;
- ✓ conferire incarichi professionali;
- ✓ stipulare contratti di lavoro;
- ✓ intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati.

L'esercizio di tali facoltà deve avvenire nel rispetto delle norme statali, delle disposizioni statutarie e delle regole canoniche applicabili.

### *9.3 Capacità processuale*

L'ente può agire in giudizio e può essere convenuto in giudizio in relazione ai rapporti giuridici di cui è titolare. La rappresentanza processuale compete ai soggetti individuati dalle disposizioni canoniche e risultanti dal Registro delle persone giuridiche.

### *9.4 Responsabilità patrimoniale*

L'autonomia patrimoniale comporta che l'ente risponda delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio. È tuttavia necessario distinguere la responsabilità dell'organismo da quella eventualmente imputabile alle persone fisiche che agiscono in suo nome.

Gli amministratori e i rappresentanti non diventano automaticamente responsabili personalmente per tutte le obbligazioni dell'ente. Possono tuttavia sorgere responsabilità individuali in presenza di comportamenti illeciti, violazioni dei doveri di amministrazione, atti compiuti senza i necessari poteri o altre fattispecie previste dall'ordinamento.

La valutazione deve essere effettuata considerando la natura dell'atto, i poteri del soggetto che lo ha compiuto e la disciplina applicabile.

## 10. LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE E LA TUTELA DEI TERZI

La rappresentanza costituisce un elemento particolarmente delicato nella gestione degli enti ecclesiastici. Gli organi legittimati ad agire in nome dell'ente sono individuati sulla base delle disposizioni canoniche e delle informazioni rese conoscibili attraverso il Registro delle persone giuridiche.

La disciplina richiede attenzione anche nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con l'organismo. L'articolo 18 della Legge n. 222/1985 stabilisce che, ai fini dell'invalidità o inefficacia dei negozi giuridici posti in essere dagli enti ecclesiastici, non possono essere opposte ai terzi che non ne fossero a conoscenza le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal Codice di diritto canonico o dal Registro delle persone giuridiche.

La disposizione assume particolare rilevanza nelle operazioni patrimoniali e contrattuali. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza e i controlli richiesti dall'ordinamento canonico devono essere attentamente verificati, soprattutto quando l'ente intende compiere operazioni di particolare rilevanza economica.

La gestione deve quindi assicurare un coordinamento tra le autorizzazioni ecclesiastiche necessarie e gli adempimenti previsti dall'ordinamento civile.

## 11. IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

L'articolo 5 della Legge n. 222/1985 disciplina l'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel Registro delle persone giuridiche. Il Registro è tenuto presso la Prefettura competente per territorio e svolge una funzione di pubblicità legale delle informazioni relative all'organismo.

Devono risultare, tra gli altri elementi:

- ✓ la denominazione dell'ente;
- ✓ la sede;
- ✓ il patrimonio;
- ✓ le norme di funzionamento;
- ✓ gli organi di amministrazione;
- ✓ i poteri di rappresentanza.

La corretta iscrizione consente ai soggetti interessati di conoscere gli elementi fondamentali relativi all'identità giuridica dell'ente e ai soggetti legittimati ad agire in suo nome.

### *11.1 Aggiornamento delle informazioni*

L'iscrizione non costituisce un adempimento meramente formale da effettuare una sola volta. Nel corso della vita dell'ente possono intervenire modifiche relative alla denominazione, alla sede, agli organi di amministrazione e rappresentanza o ad altri elementi rilevanti.

Tali variazioni devono essere comunicate e, quando necessario, recepite nel Registro secondo le disposizioni applicabili. La mancata corrispondenza tra la situazione effettiva dell'ente e le informazioni risultanti dal Registro può determinare criticità nei rapporti con istituti bancari, pubbliche amministrazioni, fornitori e altri soggetti terzi.

## 12. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE

Il riconoscimento civile comporta l'esigenza di organizzare adeguatamente la gestione dell'ente. La disponibilità di un patrimonio autonomo e la possibilità di intrattenere rapporti giuridici con soggetti terzi rendono necessario predisporre sistemi amministrativi e contabili coerenti con la natura e le dimensioni dell'organismo. La gestione deve consentire di individuare con chiarezza le risorse disponibili, le obbligazioni assunte, i beni appartenenti all'ente e la destinazione delle risorse alle finalità istituzionali.

### *12.1 Separazione delle risorse dell'ente*

L'autonomia patrimoniale richiede una netta distinzione tra le risorse dell'organismo e quelle personali dei soggetti che lo amministrano. È pertanto opportuno che l'ente disponga di rapporti bancari intestati alla propria denominazione e che le operazioni finanziarie siano documentate e riconducibili alla sua attività.

L'utilizzo di conti personali per la gestione delle risorse dell'ente può generare criticità sotto il profilo della tracciabilità, della ricostruzione dei movimenti finanziari e della corretta imputazione delle operazioni.

### *12.2 Gestione del patrimonio*

Il patrimonio deve essere amministrato in funzione delle finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni canoniche e civili. Particolare attenzione deve essere riservata a:

- ✓ conservazione dei beni immobili;
- ✓ gestione delle disponibilità finanziarie;
- ✓ corretta registrazione delle entrate e delle uscite;
- ✓ documentazione delle donazioni e delle liberalità;
- ✓ gestione dei rapporti contrattuali;
- ✓ verifica delle autorizzazioni necessarie per gli atti di amministrazione straordinaria.

Per gli enti ecclesiastici assumono particolare rilievo anche le disposizioni canoniche in materia di amministrazione dei beni temporali.

### *12.3 Le attività diverse da quelle religiose*

L'articolo 15 della Legge n. 222/1985 riconosce la possibilità per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, tra le quali possono rientrare attività assistenziali, educative, culturali e commerciali. Lo svolgimento di tali attività richiede una corretta individuazione della loro natura e delle disposizioni applicabili. La gestione deve consentire di distinguere le attività religiose da quelle diverse, anche attraverso un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile. La distinzione assume particolare importanza per la determinazione del trattamento fiscale delle diverse operazioni.

## 13. IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Uno degli aspetti che richiede maggiore attenzione riguarda il rapporto tra riconoscimento civile e trattamento tributario. L'acquisizione della personalità giuridica non comporta automaticamente l'attribuzione di un regime fiscale agevolato, né determina di per sé l'esenzione dalle imposte.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti alle disposizioni tributarie applicabili in relazione alla propria natura, alle attività effettivamente svolte e alla presenza dei presupposti previsti dalla normativa. Come previsto dall'Accordo del 1984, le attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette al regime tributario previsto per le medesime.

### *13.1 La qualifica di ente non commerciale*

La natura ecclesiastica dell'organismo e il riconoscimento della personalità giuridica devono essere distinti dalla qualificazione tributaria. Ai fini delle imposte sui redditi, la valutazione deve essere effettuata considerando la disciplina del TUIR e, in particolare, le disposizioni relative agli enti non commerciali.

L'articolo 149, comma 4, del TUIR esclude l'applicazione delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per gli enti ecclesiastici, pertanto, la perdita della qualifica non può essere valutata applicando automaticamente i criteri generali previsti per gli altri enti.

Ciò non significa, tuttavia, che tutte le attività svolte siano automaticamente escluse da imposizione: occorre distinguere la natura delle singole attività e verificare il relativo trattamento fiscale.

### *13.2 Attività istituzionali e attività commerciali*

La distinzione prevista dall'articolo 16 della Legge n. 222/1985 assume particolare rilevanza anche ai fini tributari. Le attività di religione o di culto devono essere distinte dalle attività diverse, comprese quelle commerciali o a scopo di lucro.

L'esercizio di attività commerciali può determinare l'applicazione di specifici obblighi fiscali, amministrativi e contabili. La presenza di attività commerciali richiede quindi una valutazione autonoma in relazione a:

- ✓ natura delle operazioni effettuate;
- ✓ modalità di svolgimento dell'attività;
- ✓ presenza di corrispettivi;
- ✓ disciplina IVA applicabile;
- ✓ obblighi relativi alle imposte sui redditi;
- ✓ eventuali obblighi contabili e dichiarativi.

### *13.3 IVA e altri adempimenti tributari*

Anche ai fini IVA occorre verificare la natura delle operazioni svolte e la loro riconducibilità all'ambito di applicazione dell'imposta. La circostanza che un'attività sia svolta da un ente ecclesiastico non determina automaticamente la sua esclusione dall'imposizione.

Devono essere esaminate le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, le eventuali previsioni di esenzione e la disciplina specificamente applicabile alle operazioni effettuate. La gestione fiscale richiede quindi un'analisi preventiva delle attività esercitate, evitando di considerare unitariamente tutte le operazioni dell'ente.

### *13.4 La necessità di un'adeguata organizzazione contabile*

La corretta gestione tributaria presuppone un sistema documentale in grado di distinguere le diverse attività. L'articolo 8 del D.P.R. n. 33/1987 prevede che gli enti ecclesiastici che svolgono attività per le quali le leggi tributarie impongono la tenuta di scritture contabili siano tenuti all'osservanza delle relative disposizioni, limitatamente a tali attività.

È opportuno predisporre procedure che consentano di:

- ✓ identificare le entrate istituzionali;
- ✓ rilevare i proventi derivanti da attività diverse;
- ✓ documentare le spese sostenute;
- ✓ individuare i costi riferibili alle singole attività;

- ✓ verificare gli eventuali obblighi IVA;
- ✓ predisporre le dichiarazioni fiscali dovute.

L'organizzazione amministrativa e contabile rappresenta quindi uno strumento essenziale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione dell'ente.

### *13.5 Il ramo Terzo settore e impresa sociale*

L'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) consente agli enti religiosi civilmente riconosciuti di applicare la disciplina del Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale. A tal fine l'ente deve adottare un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, costituire un patrimonio destinato e tenere scritture contabili separate per tali attività. Analoga possibilità è prevista per l'impresa sociale dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La costituzione di un ramo di questo tipo richiede una valutazione preventiva delle attività svolte e delle relative conseguenze civilistiche, contabili e fiscali.

## 14. LE MODIFICAZIONI SOSTANZIALI, LA SOPPRESSIONE E L'ESTINZIONE

Il riconoscimento civile non costituisce un provvedimento immutabile. Nel corso della propria esistenza, un ente ecclesiastico può essere interessato da modifiche della propria organizzazione, delle finalità, della destinazione dei beni o della propria struttura giuridica. La Legge n. 222/1985 disciplina espressamente queste situazioni agli articoli 19 e 20.

### *14.1 Modificazioni sostanziali*

L'articolo 19 stabilisce che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con apposito decreto.

La disposizione assume particolare importanza perché collega le modifiche più rilevanti dell'organismo alla necessità di un corrispondente aggiornamento nell'ordinamento statale. Non ogni variazione organizzativa determina necessariamente un nuovo procedimento di riconoscimento: occorre valutare la natura e la rilevanza della modifica, verificando se rientri tra quelle che la legge considera sostanziali.

### *14.2 Perdita dei requisiti*

La stessa disposizione disciplina l'ipotesi in cui l'ente perda uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento. In tale circostanza può essere disposta la revoca del riconoscimento civile, sentita l'autorità ecclesiastica competente.

La verifica della permanenza dei requisiti assume quindi rilevanza anche successivamente all'acquisizione della personalità giuridica.

### *14.3 Soppressione ed estinzione*

L'articolo 20 disciplina la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause. La soppressione canonica non produce automaticamente i propri effetti nell'ordinamento civile: questi decorrono dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente.

L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'Interno, che provvede anche alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. La devoluzione deve rispettare la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, oltre alle norme civili applicabili agli acquisti delle persone giuridiche.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, poiché coinvolge contemporaneamente aspetti canonici, patrimoniali e civilistici.

* * * * * * * * *

## 15. LE PRINCIPALI CRITICITÀ OPERATIVE

Il procedimento di riconoscimento richiede una preparazione documentale accurata e una corretta valutazione preventiva dei requisiti. Tra le principali criticità che possono emergere si segnalano:

- ✓ **Insufficiente documentazione canonica:** la mancanza del decreto di erezione o di altri atti ecclesiastici necessari può impedire la corretta verifica dell'esistenza e della natura dell'ente.
- ✓ **Errata individuazione della categoria giuridica:** la tipologia dell'organismo incide sui requisiti e sulla documentazione da presentare. È pertanto necessario individuare correttamente la categoria prevista dalla Legge n. 222/1985.
- ✓ **Mancanza degli assensi ecclesiastici richiesti:** per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli è necessario l'assenso della Santa Sede.
- ✓ **Insufficiente dimostrazione delle finalità religiose:** per gli enti nei quali il fine di religione o di culto deve essere accertato in concreto, una documentazione generica può non risultare sufficiente.
- ✓ **Inadeguatezza delle risorse economiche:** per gli organismi per i quali la legge richiede specifiche garanzie patrimoniali, occorre dimostrare la disponibilità di mezzi adeguati allo svolgimento delle attività.
- ✓ **Mancato aggiornamento del Registro:** la mancata comunicazione delle variazioni relative alla rappresentanza o agli altri elementi rilevanti può creare difficoltà nei rapporti con i terzi.
- ✓ **Confusione tra attività istituzionali e attività commerciali:** l'assenza di un'adeguata distinzione amministrativa e contabile può determinare errori nella gestione fiscale e nella ricostruzione delle operazioni.

* * * * * * * * *

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

*dott. Francesco Careri*



***Studio De Marco © 2026 tutti i diritti riservati***

*Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.*

***dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business***

*Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*
*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale*



Resta sempre aggiornato, seguici su:



STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI